



REGIONE LAZIO


Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli

**SISTEMA REGIONALE DELLE
AREE NATURALI PROTETTE**



PARCO REGIONALE MARTURANUM

PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2007-2013
PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE



**RETE SENTIERISTICA PER L'ACCESSIBILITA'
(CUP G72D08000240006)**

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto architettonico: arch. Laura Pacini

IL DIRETTORE DEL PARCO
(Dott. Stefano Cellati)

SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA CONTRATTO

APPALTO DEI LAVORI POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITA II.4
VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE
PROTETTE, INTERVENTO "RETE SENTIERISTICA PER L'ACCESSIBILITA' ".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di

presso la Residenza comunale di nell'ufficio Segreteria.

Avanti a me Dr., Segretario del Comune di, auto-
rizzato a rogare i contratti del Comune nella forma pubblica amministrativa ai sensi
dell'art. 97 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza di testimoni
per avervi i signori intervenuti d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente
dichiarato di rinunciarvi, si sono personalmente costituiti:

il sig. nato a il residente in che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Parco Naturale Regionale Marturanum -Ente Gestore Comune di Barbarano Ro-
mano con sede in Via IV Novembre s.n.c.. P.I.00620560565 che rappresenta nella sua
qualità di Direttore del Parco, di seguito definito, per brevità, Amministrazione appal-
tante.

il sig. nato a il residente in
nella sua qualifica di dell'impresa, affidataria dei lavori,
con sede legale in C.F. e P. IVA, di se-
guito definito, per brevità, Impresa appaltatrice.

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io segretario
sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. del

dell'Ente Gestore Comune di Barbarano Romano, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di €.380.000,00 recante un importo dei lavori a base d'asta di €.251.813,57 di cui €.24.442,10 per oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del n. del sono stati determinati, in conformità al disposto dell'art. 11 c. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., gli elementi a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura con il metodo di cui all'art. 81 del già citato D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio di cui all'art., ovvero con il criterio del

- che, a seguito dell'espletamento della gara e come da verbale in data è stata proclamata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del% sull'importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad € da assoggettarsi ad IVA, (eventuale) e secondo la seguente offerta migliorativa

- che con determinazione del n. del l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che sono stati espletati gli adempimenti per la pubblicità dell'esito della gara prescritti dagli artt. 65 e 122 c. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nonché quelli relativi alla informazione sulle esclusioni e sull'aggiudicazione di cui all'art. 79 del medesimo decreto;

- che è spirato il termine di cui all'art. 11 c. 10 del decreto di cui al punto precedente.

CIO' PREMESSO

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

Il sig., nella sua qualità di
del Parco Regionale Marturanum, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di ag-
gire, conferisce all'impresa l'appalto dei lavori di conso-
lidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato "Cava delle
Quercete", dei lavori di sistemazione dell'area di sosta e di fruizione turistica "Caiolo"
e dei lavori di sistemazione del sentiero escursionistico denominato "Pisciarello", oltre
al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi sulla viabilità principale e su
tratti di sentieri escursionistici del Parco, a finanziamento POR FESR Lazio
2007/2013 Attività II.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette,
intervento "Rete Sentieristica per l'accessibilità".

ARTICOLO 3

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella
somma di € da assoggettarsi ad IVA ed è da intendersi a misura
ai sensi dell'art. 53 c. 4 secondo periodo del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. -
secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al pre-
sente contratto.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. formano parte integran-

te del presente contratto, pur non allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la residuale parte in vigore ;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia;
- h) (eventuale) proposta migliorativa offerta in sede di gara.

ARTICOLO 5

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di € per ogni giorno di ritardo, pari al 1/1000 (uno per mille dell'importo contrattuale).

Eventuali proroghe del termine di ultimazione di cui sopra potranno essere concesse dall'Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell'impresa appaltatrice formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili ed inevitabili, estranei alla volontà ed alla responsabilità dell'impresa appaltatrice, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge raggiungerà rispettivamente il 15%, il 30% ed il 60% dell'importo del corrispettivo di cui al precedente art. 3, salvo l'ultimo che sarà emesso qualunque sia l'importo dello stesso, e comunque con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ed il termine per disporre i relativi pagamenti sono quelli contemplati dall'art. 143 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non saranno computati i ritardi dovuti a forza maggiore o comunque a causa non imputabile all'Amministrazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 C.C.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la conformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 118 c. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fatto salvo il disposto dell'art. 37 c. 11 del medesimo decreto; pertanto è nell'eventualità fatto obbligo all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o

del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 ed al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto l'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'impresa si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori medesimi, che devono essere obbligatoriamente registrati su detti conti correnti dedicati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP), che è il seguente: G72D08000240006 ed il codice identificativo di gara (CIG) che è il seguente:

L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione e comunque prima della maturazione del primo stato di avanzamento dei lavori, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'impresa appaltatrice assume l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori in oggetto, a pena di nullità assoluta degli stessi.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il rispetto della suddetta disposizione.

L'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, Informandone contestualmente l'Amministrazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 8

L'Amministrazione appaltante non concederà in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo del contratto di appalto giusta disposto dell'art. 5 c. 1 della legge 28.05.1997, n. 140.

ARTICOLO 9

La cauzione definitiva è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. prestata dalla - Agenzia per un importo di € La cauzione è stata prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 10

L'Impresa appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi o all'opera in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

All'uopo l'impresa appaltatrice ha stipulato con la polizza

assicurativa prevista dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. n., rilascia-
ta dalla Agenzia di

ARTICOLO 11

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali o comunque di ricorrenza di una
delle condizioni di cui al precedente articolo 9 l'Amministrazione appaltante potrà, di di-
ritto, rivalersi di propria autorità sulla garanzia fideiussoria come sopra costituita, e
l'impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno
all'uopo fissate.

ARTICOLO 12

L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurez-
za, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se
non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipenden-
temente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subap-
palto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla re-
sponsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 6 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. al momento dell'emissione di ogni

certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità. In caso di ottenimento di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilità in capo all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi suddetti sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. La ritenuta è svincolata in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e sempre in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 13

L'impresa appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 14

L'impresa dà atto di aver ricevuto il piano di sicurezza e di coordinamento, il quale, pur non allegato, forma parte integrante del presente contratto.

L'impresa si obbliga alla piena osservanza delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari, ad attuare tutti gli adempimenti dettati dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, ad esigere che usino i dispositivi di protezione individuale e che osservino le mi-

sure di sicurezza dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano di sicurez-

za operativo, collaborando in ciò con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate farà carico esclusivamente all'impresa appaltatrice con onere totale dell'Amministrazione appaltante.

A norma dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa distinto per qualifica, le copie dell'avvenute denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

A norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall'aggiudicazione), il piano di sicurezza operativo.

L'impresa si obbliga a vietare ed impedire l'accesso al cantiere di estranei non autorizzati dal Direttore dei lavori.

L'impresa dovrà trasmettere per conoscenza al direttore dei lavori copia delle denunce di infortuni; in caso di inosservanza di tale obbligo l'amministrazione applicherà una penale pari ad € 258,23.

ARTICOLO 15

Non sarà accordato all'Impresa appaltatrice alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a rego-

la d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni dall'evento secondo quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. Il compenso per i danni sarà limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'Amministrazione appaltante e sarà calcolato applicando gli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per i danni di forza maggiore quando siano imputabili di negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori. Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore:

- gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque meteoriche alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e tombini;
 - i danni provocati dalla fauna selvatica
- dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

ARTICOLO 16

Si potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza:

- nei casi di cui agli artt. 132 c. 4, 135 e 136 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- in caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, ai sensi dell'art. 131 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- in tutti i casi in cui una o più transazioni relative ai lavori in questione siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come prescritto dal precedente art. 7.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, con le modalità di cui all'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 17

Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

ARTICOLO 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Sono anche a carico dell'appaltatore le spese relative alla pubblicità quando:

- a) l'importo finale dei lavori superi di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;
- b) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore a 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato al momento dell'aggiudicazione;
- c) le sentenze e le pronunce emesse dall'osservatorio dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Quando l'appaltatore non adempia a tali obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sulla prima rata di acconto utile o sul saldo finale.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ARTICOLO 19

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 20

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in

Le parti danno atto che è stata acquisita dall'Amministrazione appaltante, la certificazione della camera di commercio, industria e artigianato di, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano per mia cura, che occupa pagine intere e parte della fin qui, io Segretario ho data lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Segretario come per legge.

Il rappresentante del Parco Regionale Marturanum

L'Impresa appaltatrice

Il Segretario Comunale

